

Decreto di rettifica e integrazione degli articoli 3 e 5 del bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca ai sensi dell'articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Programma di ricerca “Metodi statistici per la costruzione di indicatori e sistemi di monitoraggio del disagio giovanile” – D.D. Rep. n. 9902, prot. n. 240284 del 25 settembre 2026.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 38, commi 3, 3.1 e 3.2, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero;

VISTA la legge 11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 22-ter, relativo al conferimento di incarichi di ricerca;

VISTO il Regolamento dell'Università degli Studi di Firenze per la disciplina degli incarichi di ricerca ai sensi dell'articolo 22-ter della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 941/2025 del 31 luglio 2025;

VISTO il D.D. Rep. n. 9902, prot. n. 240284 del 25 settembre 2026, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico di ricerca della durata di 12 mesi, nell'ambito del programma “Metodi statistici per la costruzione di indicatori e sistemi di monitoraggio del disagio giovanile”;

RICHIAMATO l'articolo 3 del predetto bando, che disciplina i requisiti di ammissione e prevede, per i titoli di studio conseguiti all'estero, la verifica dell'equivalenza da parte della Commissione giudicatrice ai soli fini della partecipazione alla selezione e della sottoscrizione del contratto;

RICHIAMATO altresì l'articolo 5 del medesimo bando, relativo alla documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, che richiede, per i titoli di studio conseguiti all'estero non già dichiarati equipollenti, la presentazione dei relativi certificati con traduzione ufficiale in lingua italiana;

CONSIDERATO che i titoli accademici conseguiti all'estero possono essere accompagnati da documentazione ufficiale redatta in lingua inglese, anche in formato bilingue, nonché dal Diploma Supplement, contenente informazioni sul livello, sulla natura, sulla durata e sui contenuti del percorso formativo;

CONSIDERATO che la disponibilità di tale documentazione può consentire alla Commissione giudicatrice di acquisire gli elementi necessari per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, senza richiedere necessariamente, già nella fase di candidatura, una traduzione ufficiale in lingua italiana;

TENUTO CONTO che la disciplina sul riconoscimento dei titoli accademici esteri distingue la valutazione effettuata nell'ambito delle procedure selettive dal riconoscimento formale del titolo da parte delle autorità competenti;

CONSIDERATO che l'articolo 38, comma 3.1, del decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce al Ministero dell'Università e della Ricerca la competenza al riconoscimento dei titoli di studio esteri nell'ambito delle selezioni pubbliche di personale non dipendente, secondo le modalità previste dalla medesima disposizione;

RITENUTO opportuno distinguere la fase di partecipazione alla selezione, nella quale la Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli sulla base della documentazione prodotta, dalla successiva fase di verifica dei presupposti necessari alla stipula del contratto;

RITENUTO pertanto di consentire ai candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero la partecipazione con riserva alla procedura selettiva, prevedendo l'acquisizione del pertinente provvedimento di riconoscimento del titolo prima della sottoscrizione dell'eventuale contratto, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile;

CONSIDERATO che tale soluzione risponde ai principi di proporzionalità, ragionevolezza, semplificazione amministrativa e massima partecipazione, assicurando al contempo la verifica dei requisiti richiesti e la parità di trattamento tra i candidati;

RITENUTO pertanto necessario rettificare e integrare gli articoli 3 e 5 del bando, al fine di precisare le modalità di partecipazione dei candidati in possesso di titoli accademici esteri e i successivi adempimenti documentali;

DECRETA

Art. 1 – Integrazione dell'articolo 3 del bando

La disposizione dell'articolo 3 del bando relativa ai titoli di studio conseguiti all'estero è sostituita dalla seguente:

«I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero possono partecipare alla procedura selettiva con riserva, purché il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande e risulti corrispondente, per livello e caratteristiche, a quello richiesto per l'ammissione.

La Commissione giudicatrice procede alla valutazione del titolo estero sulla base della documentazione presentata dal candidato, verificandone la rispondenza ai requisiti previsti dal bando ai fini dello svolgimento della procedura selettiva.

Tale valutazione non costituisce provvedimento di riconoscimento accademico né sostituisce l'eventuale riconoscimento formale del titolo da parte dell'autorità competente.

Il candidato risultato vincitore, qualora non sia già in possesso di un idoneo provvedimento di riconoscimento del titolo estero, è tenuto ad attivare la pertinente procedura di riconoscimento finalizzato presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3.1, del decreto legislativo n. 165/2001, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa applicabile.

La sottoscrizione del contratto è subordinata all'acquisizione del provvedimento di riconoscimento richiesto dalla normativa vigente, ovvero di altro provvedimento di riconoscimento del titolo legalmente idoneo per la specifica finalità.

Il mancato conseguimento del riconoscimento necessario alla stipula del contratto comporta l'impossibilità di procedere al conferimento dell'incarico, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla normativa e dal bando.»

Art. 2 – Rettifica dell'articolo 5 del bando

La disposizione dell'articolo 5 relativa alla documentazione dei titoli di studio conseguiti all'estero è sostituita dalla seguente:

«Per i titoli di studio conseguiti all'estero, i candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la documentazione ufficiale attestante il conseguimento del titolo, redatta in lingua italiana o inglese.

Per i documenti redatti esclusivamente in lingue diverse dall'italiano e dall'inglese, è richiesta una traduzione ufficiale in una delle suddette lingue.

I candidati dovranno inoltre allegare, ove disponibile, il Diploma Supplement o altra documentazione ufficiale utile alla verifica del livello, della durata e dei contenuti del percorso formativo, nonché della natura e del valore del titolo nell'ordinamento del Paese in cui è stato conseguito.

Qualora il candidato sia già in possesso di un provvedimento di riconoscimento accademico o di altro riconoscimento del titolo estero valido per la specifica finalità, potrà allegarne copia alla domanda.

La documentazione prodotta in fase di candidatura è acquisita ai fini dell'ammissione con riserva e della valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

L'eventuale provvedimento formale di riconoscimento del titolo estero, necessario ai fini della sottoscrizione del contratto, sarà acquisito successivamente, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del bando, come modificato dal presente decreto.»

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente decreto si applicano indistintamente a tutti i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero.

Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente le modalità di documentazione, valutazione e riconoscimento dei titoli accademici esteri e non incidono sugli ulteriori requisiti di ammissione, sui criteri di valutazione e sulle altre disposizioni del bando.

Resta fermo l'obbligo di possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla selezione.

Art. 4 – Termini di partecipazione

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione resta fissato al 21 ottobre 2026, alle ore 13:00, salvo eventuale proroga disposta con apposito provvedimento.

Art. 5 – Pubblicazione ed efficacia

Il presente decreto costituisce parte integrante del bando di selezione pubblica indetto con D.D. Rep. n. 9902, prot. n. 240284 del 25 settembre 2026.

Il provvedimento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze e reso disponibile attraverso i medesimi canali istituzionali utilizzati per la pubblicazione del bando originario, al fine di garantirne la più ampia conoscibilità.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data della sua pubblicazione.

Per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento, restano ferme tutte le disposizioni del bando originario.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Emanuela Dreassi)



Firmato
digitalmente da
EMANUELA
DREASSI
Data: 12/10/2026
20:27:12 CEST